

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	306
Norme sull'ordinamento della banda del		BOTTA	308
Corpo delle guardie di pubblica sicu-		CALABRÒ	308
rezza e sul reclutamento, stato ed		VESTRI	308
avanzamento del personale apparte-		FERRARI VIRGILIO	309
nente al complesso musicale (<i>Modifi-</i>		GREPPI	309
cato dalla I Commissione permanente		DOSSETTI	309
del Senato) (1498-B)	304	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
PRESIDENTE	304	<i>l'interno</i>	309
SIMONACCI, <i>Relatore</i>	304	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		PENNACCHINI: Estensione ai sanitari degli	
<i>l'interno</i>	304	Istituti per l'infanzia delle disposizioni	
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul	
Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954,		collocamento a riposo (1989)	315
n. 1228, sull'ordinamento delle anagra-		PRESIDENTE	315, 316, 317
fi della popolazione residente (1852)		CATTANEO PETRINI GIANNINA, <i>Relatore</i>	315, 317
PRESIDENTE	305	DAL CANTON MARIA PIA	316
DI GIANNANTONIO, <i>Relatore</i>	305	BORSARI	316
CATTANEO PETRINI GIANNINA	306	FERRARI VIRGILIO	316
VESTRI	306	GREPPI	316
GREPPI	306	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per</i>		<i>l'interno</i>	316
<i>l'interno</i>	306	Votazione segreta:	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	317
Norme integrative e modificative delle			
leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 lu-			
glio 1961, n. 709, sullo stato giuridico			
e l'avanzamento dei sottufficiali e mi-			
litari di truppa del Corpo delle guardie			
di pubblica sicurezza (2288)	306		
PRESIDENTE	306, 307, 309		

La seduta comincia alle 9,35.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1498-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (1498-B), approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 26 febbraio 1965 e modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 7 aprile 1965.

Sulle modifiche apportate ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Simonacci.

SIMONACCI, *Relatore*. Il disegno di legge è ritornato al nostro esame con una sola modifica al primo comma dell'articolo 33. Nel testo che noi avevamo approvato si diceva: « I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge... ». La Commissione del Senato ha precisato: « ...in servizio al 31 marzo 1965... ».

Credo che la modifica si possa senz'altro approvare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla modifica apportata dalla I Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Gli articoli da 1 a 32 del disegno di legge non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 33 nel seguente testo:

ART. 33.

I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare

inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità.

La I Commissione del Senato lo ha così modificato:

« I musicanti della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio al 31 marzo 1965, sono inquadrati, in relazione allo strumento suonato ed al periodo di servizio prestato nella banda, secondo i criteri fissati dalla tabella *D* annessa alla presente legge.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio di cui al precedente comma è computato, nei limiti di un terzo della sua durata, anche l'eventuale periodo di tempo di appartenenza alla banda nella posizione di esecutori aggregati anteriormente al regolare inserimento nel complesso bandistico come musicanti effettivi a seguito di concorso.

Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante, si procede alla sua valutazione secondo le modalità dell'articolo 32 ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di più gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalità stabilite dall'articolo 32, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore.

In caso di inidoneità si applicano le norme di cui ai due ultimi commi dell'articolo 32.

Qualora l'inquadramento comporti il conferimento di un grado inferiore a quello rivestito dal musicante, questi conserva il proprio grado e la propria anzianità ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 33 nel testo della I Commissione permanente del Senato.

« (È approvato). »

Gli articoli 34, 35, 36 e 37 e le tabelle annesse al disegno di legge non sono stati modificati.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente (1852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente » (1852).

Il Relatore, onorevole Di Giannantonio, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DI GIANNANTONIO, *Relatore*. Il presente disegno di legge ha per fine di arrecare modifiche alla legge 24 dicembre 1954, numero 1228, in tema di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente; esso non comporta un aggravio finanziario né per lo Stato, né per i comuni e lascia inalterato il diritto di libertà del cittadino nella scelta della sua residenza. Per l'esercizio di questo diritto, infatti, resta inalterato, in concomitanza con l'articolo 43 del Codice civile, il criterio di ancorare la residenza anagrafica di ciascun cittadino alla dimora abituale.

Con il provvedimento in discussione si intendono apportare alcune modifiche dettate da talune esperienze negative che si sono fatte nel decennio 1951-61.

In esso, infatti, la cifra globale calcolata è risultata di 100 mila unità superiore a quella reale, e questa è una variazione degna di considerazione, data l'importanza sempre maggiore che assume la rilevazione dei dati statistici a tutti i fini di ordine sociale ed economico. I dati che riguardano la mortalità, la natalità, il reddito ed i consumi *pro capite*, che sono desunti dalle rilevazioni sulla consistenza della popolazione residente, sono di importanza determinante ai fini di ogni programma di sviluppo.

Le modificazioni proposte servono appunto a rendere accettabili le inevitabili sperequazioni esistenti tra i dati reali e quelli raccolti nelle risultanze statistiche.

Una delle prime modificazioni importanti è quella che riguarda l'annosa questione della disciplina delle persone senza fissa dimora.

Non essendo stato possibile adottare per queste ultime il principio della dimora abituale, si intende ora adottare il criterio dell'obbligo della iscrizione nel Comune in cui

fanno più frequentemente ritorno. Si ritiene infatti che una persona, tornata in un lungo periodo di tempo per due volte nello stesso comune, è obbligata ad effettuare la dichiarazione di residenza. Inoltre, ad evitare la possibilità di duplicazioni — ed è questo il punto più saliente dell'innovazione — è prevista l'istituzione di un apposito registro centrale presso il Ministero dell'interno di tutte le persone senza fissa dimora al fine di seguirne gli spostamenti nel territorio del Paese.

Un'altra questione notevole è quella degli emigrati all'estero: ci troviamo di fronte a persone che non intendono assolutamente perdere la residenza nel loro comune. Se il loro rientro si effettua in un periodo non superiore ai 18 mesi, in base al presente disegno di legge, non sono cancellate dall'anagrafe del comune di residenza.

È previsto inoltre che talune categorie di persone, come religiosi, seminaristi e militari di truppa, per determinati periodi di tempo, possono derogare alle norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione che viene concessa ad istanza degli interessati. Così è stabilito per i militari di leva ed i militari di carriera (compresi i carabinieri, le guardie di pubblica sicurezza, le guardie di finanza ed i militari che abbiano contratto comunque la ferma) distaccati presso scuole per frequentarne corsi di avanzamento e di perfezionamento. Per i religiosi, appartenenti a ordini e congregazioni maschili e femminili, dopo cinque anni diventa obbligatoria l'iscrizione anagrafica; per i bambini dati a balia dopo due anni; per i ricoverati in istituti di cura dopo due anni; infine per i condannati, sottoposti a soggiorno obbligatorio, la iscrizione diventa obbligatoria dopo cinque anni.

La parte più importante del presente disegno di legge è quella riguardante un miglior coordinamento tra il Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica, che è il maggiore interessato ad eliminare gli inconvenienti che hanno determinato la presentazione del disegno di legge. Altro argomento importantissimo è quello riguardante la creazione di un testo unico che provveda al coordinamento delle modifiche contenute nel progetto in discussione con la legislazione vigente.

Per queste ragioni io credo che il presente disegno di legge si possa approvare in tutta tranquillità d'animo e con la massima sollecitudine, e in tal senso faccio proposta formale, come Relatore, alla Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Vorrei un chiarimento in merito all'articolo 2-bis che viene inserito, in forza dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, nella legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Vedo con piacere che detto articolo 2-bis mira a risolvere molti problemi spinosi della cosiddetta « dimora inerte », cioè quella di individui che per motivi di allevamento, di scolarizzazione, di rieducazione o di cura risiedono in comuni diversi da quello di abituale residenza della famiglia.

Vorrei sapere se l'obbligatorietà dell'iscrizione anagrafica dopo una permanenza di due anni, sussiste anche — a parte coloro che sono ricoverati negli istituti psichiatrici e dei quali si occupa il paragrafo e) — per i minori ricoverati in istituti di rieducazione e istruzione a spese dei rispettivi comuni. Succede infatti che molti di questi comuni che hanno scarse possibilità finanziarie ad un certo punto richiamano in sede i giovani per collocarli poi, eventualmente, in luoghi più economici ma meno idonei. Se dobbiamo considerare questi esseri innanzitutto come cittadini che hanno bisogno di raggiungere la loro piena personalità, non dobbiamo far mancare loro tutto il necessario e tra l'altro occorre superare gli ostacoli determinati da certe posizioni anagrafiche.

VESTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Desidererei proporre un breve rinvio della discussione del disegno di legge, con la preghiera di non considerare tale richiesta come espressione di scarsa volontà di discutere questo provvedimento, ma come conseguenza di una situazione nella quale ci siamo venuti a trovare. Infatti il collega Maulini, al quale era stato affidato il compito di esaminare a fondo per il nostro Gruppo il progetto di legge, si è ammalato, e io, avendone avuta notizia soltanto ieri sera, non ho avuto il tempo sufficiente per approfondire la materia.

GREPPI. Mi apprestavo ad esporre le ragioni per le quali, sostanzialmente, il mio gruppo approva il provvedimento, ma data la richiesta — del tutto giustificata — del rinvio da parte dell'onorevole Vestri, mi riservo di prendere la parola alla prossima seduta, tanto più che il disegno di legge non presenta caratteristiche di urgenza.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non si oppone alla richiesta di un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, rimane inteso che la discussione viene rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2288).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2288, concernente « Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il Relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Viene al nostro esame il disegno di legge n. 2288 recante norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Si è parlato da parecchio tempo delle modificazioni dello stato giuridico e dell'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Viene finalmente all'esame di questa Commissione un disegno di legge che — debbo dire subito — non credo sarà capace di soddisfare tutte le attese dei sottufficiali del Corpo. La articolazione del disegno di legge comporterà solo brevi osservazioni, ma io farò alcuni rilievi di carattere generale.

È diffuso in tutto il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dai militari di truppa ai sottufficiali, agli ufficiali un senso di rilassamento derivante dal ritenere che la loro carriera, la loro stabilità, e soprattutto il loro soldo, la loro mercede, non siano sufficientemente tenuti in considerazione in rapporto all'opera che essi svolgono. È facile incontrare una guardia di pubblica sicurezza o un sottufficiale od un ufficiale che si lamentino del proprio stato o del proprio trattamento economico soprattutto in rapporto ai servizi veramente notevoli che essi rendono allo Stato, specialmente nei servizi speciali.

Noi ogni giorno siamo oggetti di istanze per la protezione degli interessi di questi cittadini. Debbo dirvi — e non è un caso — che proprio questa mattina due ufficiali di pubblica sicurezza son venuti a trovarmi per chiedermi quando si predisporrà una legge che stabilisca una certa regolamentazione degli alti gradi e che possa dare la possibilità

di progressione di carriera á coloro che militano nei gradi inferiori. Oggi avviene che i brigadieri vanno a riposo dopo 18, 20 anni di stazionamento nello stesso grado, e gli ufficiali con il grado di capitano ed il trattamento economico relativo.

Il militari di truppa che hanno atteso di raggiungere per lo meno il più basso grado di sottufficiale, quello di vicebrigadiere, non vedono coronato il loro desiderio.

Bisognerà che questa Commissione aduni tutte le istanze di questo settore e, con la collaborazione del Governo, tenti di far cessare lo stato di disagio psicologico di questo Corpo, che, per la propria funzione, occupa sempre una posizione di primo piano.

Ad esso chiediamo delle prestazioni veramente eccezionali; ma nonostante i servizi resi allo Stato la ricompensa non è adeguata.

Vorrei pertanto pregare la Commissione ed il suo Presidente, nonché il rappresentante del Governo, che si ponga manó organicamente ad eliminare tutte le ingiustizie e le sperequazioni che esistono in questo settore.

Con il disegno di legge in discussione si intendono modificare le disposizioni della legge 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, specialmente per quanto riguarda la promozione dei marescialli di prima e di terza classe; ed il sistema delle promozioni stesse e delle prove di esame. Per quanto riguarda le promozioni si è voluto dare un accento maggiore al criterio dell'anzianità rispetto alla specializzazione. Per quanto riguarda gli esami si è voluto dare maggiore rilevanza ai sottufficiali che provengono dai Corpi specializzati, come la Stradale e la Portuale affinché possano scegliere tra diverse materie oggetto dell'esame. In luogo del tema unico, oggi è consentita al candidato la scelta fra tre compiti.

Nel disegno di legge si diminuisce il numero dei posti assegnati per merito speciale e correlativamente si aumenta il numero di quelli assegnati per anzianità; si stabilisce una diversa composizione della commissione giudicatrice e si consente un maggior numero di materie a scelta del candidato.

Sono perfettamente d'accordo con queste modifiche perché è molto diffusa una certa sfiducia nei confronti degli esami e non soltanto nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Basti ricordare il caso dei magistrati che non hanno più fiducia nel concorso e chiedono che le loro promozioni avvengano per anzianità: in proposito la proposta Breganze

otterrà successo insperato presso tutti i magistrati della Repubblica.

Il disegno di legge accoglie, in linea di massima, il principio secondo il quale si diminuisce l'aliquota di coloro che sono promossi per merito; e ciò trova consenzienti coloro cui la legge si rivolge. A mio avviso sarebbe stato più opportuno allargare il numero di posti in organico, perché vi sono sottufficiali che stazionano nei gradi pur avendo tutte le qualità positive e note caratteristiche di prim'ordine, ma non posso fare una proposta in tal senso in questo momento in cui siamo stretti da remore di bilancio e di congiuntura sfavorevoli. Pertanto si dovrà rimandare il discorso ad altra occasione.

Sempre in merito al disegno di legge in discussione, infine vorrei sottolineare che esso adegua il sistema della formulazione delle note caratteristiche che si debbono dare alla fine di ciascun anno alle norme di carattere generale, già approvate dal Parlamento.

Queste sono le osservazioni che desideravo fare alla Commissione riservandomi di dare chiarimenti integrativi, ove questi fossero necessari.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

Prima di dichiarare chiusa la discussione generale vorrei fare una breve precisazione prendendo lo spunto dalle dichiarazioni del Relatore, onorevole Russo Spina, per sottoporre al Governo un problema che si delinea, e che del resto è visto dal Governo stesso con attenzione particolare: quello attinente alla carriera degli ufficiali e dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Come Presidente della Commissione, ho pendente diversi provvedimenti — e il mio predecessore lo sa — di iniziativa parlamentare che riguardano alcune sistemazioni di carriera per ufficiali e sottufficiali. In merito posso dire che ho una duplice competenza; quella che mi viene dall'essere stato magistrato ed avere avuto vicine le forze dell'ordine per rapporti di competenza; oltre a quello che mi viene dall'essere stato per tre anni al Ministero dell'interno ed avere avuto direttamente competenze e responsabilità in questo campo.

Comprendo le difficoltà del bilancio e il blocco costituito giustamente e costituzionalmente dall'articolo 81 della Costituzione. Però, non si può negare che ci troviamo di fronte ad un settore di persone che non possono non premere a ciascuno di noi in modo del tutto particolare.

I sottufficiali, i militi della pubblica sicurezza sono quelli che svolgono i servizi a volte più difficili, più ingrati, senza avere la possibilità (e questa Commissione ne ha discusso) di potersi formare una famiglia sia, per ragioni derivanti dalle norme vigenti, sia per difficoltà di bilancio e di residenza.

Che il grado di vicebrigadiere — e mi fermo a questo — sia il grado che a volte dopo 20 e più anni di servizio deve ancora rimanere come una speranza non concretizzata e mai realizzata, a mio avviso è un'ingiustizia. Quando vi sono delle persone nello Stato che prima di puntare sul guadagno, sull'alto stipendio, puntano alle soddisfazioni morali, noi riteniamo che lo Stato si debba interessare in modo particolare ad esse, in contrasto con quelle che scelgono il loro lavoro — qualora ne abbiano la possibilità — soltanto badando alla retribuzione. Può darsi anche che agli inizi un giovane scelga una carriera meno redditizia, assillato dalla necessità di risolvere il problema del lavoro. Una situazione del genere però non può durare tutta la vita, con uno stipendio mensile poco sufficiente a soddisfare necessità elementari che obbediscano ad un criterio di giustizia e senza la possibilità di un minimo sviluppo di carriera, almeno come soddisfazione morale. Credo che sotto questo punto di vista, lo Stato non adempia al suo compito primario, e poiché penso che questa Commissione rappresenti degnamente una delle voci dello Stato, ritengo mio dovere sottolineare tale situazione, affinché questa voce giunga ai Ministri competenti, e soprattutto al Ministro per il tesoro.

È un problema che non credo possa essere lasciato ancora a lungo senza soluzione, quello che molti agenti di pubblica sicurezza, dopo anni di servizio e famiglia a carico, siano collocati in pensione con il grado iniziale pur essendosi presentati due o tre volte agli esami per l'avanzamento ed avendo prestato un lodovole servizio. Tutto ciò crea uno stato di desolazione in questi elementi; e lo Stato deve rendersi conto che finisce per mancare ad un suo dovere fondamentale.

Così non è possibile che dei giovani che hanno titoli di studio superiore, e sono ufficiali, debbano attendere anni ed anni per un avanzamento che spesso non viene. Quando un ufficiale, dopo anni di servizio, va in pensione con il grado di capitano può anche avere la sensazione di essere un fallito dinanzi alla famiglia e non è tollerabile che egli abbia bisogno di trovarsi subito un altro impiego per arrotondare la pensione, disper-

dendo un patrimonio morale e spirituale creato in anni di onorevole servizio.

Chiedo scusa se faccio perdere del tempo alla Commissione, ma credo che questi siano argomenti che la nostra Commissione non può assolutamente trascurare. Penso che sarebbe opportuno discutere una volta ufficialmente ed unitariamente questo problema. Si potrebbe anche — e me ne farò carico — trattarlo in via di preparazione per vedere quali sono gli intendimenti del Governo, e quali, tra i provvedimenti che il Governo sta preparando, possono essere fatti nostri, tenendo per fermo che un agente di pubblica sicurezza deve poter andare in pensione almeno con il grado di sottufficiale e che analogo problema deve essere tenuto presente nel settore degli ufficiali. Ritengo che un accordo della Commissione su questo argomento, nella solennità della sede legislativa, potrebbe avere il suo peso affinché il problema possa essere al più presto affrontato e risolto.

BOTTA. A nome del Gruppo liberale mi associo alle dichiarazioni del Presidente.

CALABRÒ. Anch'io mi associo alle dichiarazioni del Presidente; però vorrei approfittare dell'occasione per pregare di mettere all'ordine del giorno le varie proposte d'iniziativa parlamentare che riguardano le indennità militari speciali; pensionabili, e quant'altro può servire ad alleviare il disagio morale — oltretutto economico — di queste categorie di fedeli servitori dello Stato. Siamo arrivati al punto che, se si confrontano le tabelle, si può rilevare che guadagna molto di meno un appuntato di pubblica sicurezza di una lavoratrice domestica. È tempo di prendere una decisione, per evitare che, col disagio economico, aumenti quello morale.

VESTRI. Noi, fra l'altro, riceviamo — e credo che anche gli altri colleghi le ricevano — varie lettere da parte di sottufficiali e militari di truppa della polizia in cui si lamenta una serie di insufficienze e di carenze dell'ordinamento delle carriere.

Proprio perché, fra l'altro, si tratta di un settore della pubblica amministrazione che diversamente da altre categorie ha difficoltà obiettive ad esprimere nelle forme tradizionali certe esigenze, sarebbe opportuno da parte del Governo e da parte nostra dimostrare una particolare sensibilità per taluni stati d'animo. In alcune lettere si rileva una forma di comune scoraggiamento che talvolta sconfinata in manifestazioni di qualunquismo che a lungo andare potrebbero incidere anche nell'espletamento del particolare servizio che

questo personale svolge. Da questo punto di vista quanto ha detto il Presidente trova il nostro pieno consenso.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vestri.

FERRARI VIRGILIO. Mi associo, senza riserve, anche a nome del mio gruppo, alle considerazioni che il nostro Presidente ha fatto con spirito di giustizia e con tanta umanità.

PRESIDENTE. La ringrazio.

GREPPI. Lei, signor Presidente, ci ha parlato poc'anzi della sua esperienza di magistrato; io potrei offrire la mia lunga esperienza di avvocato penalista.

Si tratta di un servizio estremamente difficile e noi abbiamo sottolineato, soprattutto in occasione dell'esame del bilancio del Ministero dell'interno, la funzione dei militari dei vari gradi della pubblica sicurezza, funzione che implica soprattutto i rapporti del cittadino con lo Stato, con l'Autorità.

Da questa premessa di ordine generale ho tratto la convinzione che ci si debba preoccupare in modo particolare del reclutamento del personale della pubblica sicurezza; appunto per la difficoltà della funzione, per la delicatezza del rapporto tra pubblica sicurezza e cittadino ho sempre sostenuto che il reclutamento deve essere ispirato e regolato da criteri adeguati. Ma sono d'accordo con il Presidente (e siamo tutti d'accordo) che, garantita con quei criteri, che sono veramente indeclinabili, la dignità della funzione debba essere salvaguardata; agli effetti delle qualifiche non meno che del trattamento economico e della carriera dei funzionari.

Non vi è dubbio che se non avremo dei militari di pubblica sicurezza e, in modo particolare, dei sottufficiali e degli ufficiali all'altezza della situazione ed anche nelle condizioni morali più adatte all'esercizio di così alte responsabilità, non potremo assicurare al Paese quell'ordine e, soprattutto, quella pace che sono fondamentali per la realizzazione integrale dei principi del nostro ordinamento democratico e civile.

DOSSETTI. Come relatore di varie proposte d'iniziativa parlamentare, che a questo riguardo sono state presentate, mi sono potuto render conto che i problemi esposti dal Presidente sono problemi veramente esistenti e molto sentiti dai dipendenti della pubblica amministrazione in questo settore. Vi sono delle condizioni particolari, particolarissime nelle quali questi dipendenti dello Stato ope-

rano con gravose limitazioni, come quella di non poter svolgere la loro attività nell'ambito del loro luogo d'origine o dove si siano eventualmente sposati.

La delicatezza delle funzioni, come è stato già detto, comporta la necessità di dare ad essi una tranquillità ed una disposizione di spirito adeguate e di avere comprensione delle esigenze del servizio nei rapporti fra loro ed i cittadini.

Non c'è dubbio che certe loro richieste non possono essere avanzate, e noi lo sappiamo, nei modi e nei termini con i quali altre categorie, tutte — direi — le altre categorie le avanzano, ponendole anche all'attenzione dell'opinione pubblica; quindi sono profondamente convinto della necessità di porre in qualche modo rimedio alla situazione su cui si è soffermato il Presidente.

Sarei perplesso, proprio per queste ragioni, dell'efficacia di una soluzione parziale e frammentaria dei problemi attraverso quelle singole proposte di legge cui mi sono prima riferito, pur riconoscendo che queste possono affrontare alcuni problemi particolari. Esse tuttavia non possono risolvere i problemi nella loro globalità, mentre, invece, possono essere affrontati sistematicamente ed organicamente in una considerazione di ordine generale con un provvedimento ad essa ispirato.

PRESIDENTE. Ringrazio gli onorevoli colleghi e confermo che cercherò di prendere contatti sia con il Ministro per l'interno, che peraltro verrà avvertito dal Sottosegretario Ceccherini, perché mi risulta che già provvedimenti sono allo studio da parte del Ministero, sia con il Ministro per il tesoro al fine di vedere se la pressione della Commissione presso il Ministero del tesoro può dare aiuto al Ministro per l'interno nella soluzione del problema, come ha detto l'onorevole Dossetti, con delle impostazioni organiche di fondo e non con impostazioni parziali che, se pure utili, lascerebbero non risolto il problema fondamentale.

Dichiaro quindi chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla relazione fatta dall'onorevole Russo Spena, sottolineando però che alcune sue osservazioni di carattere generale, che non riguardavano l'argomento specifico del disegno di legge, lasciano perplesso il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura avvertendo che, non

essendo stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

TITOLO I.

Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 460.

ART. 1.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

E, inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i periodi di servizio prestati.

(E approvato).

ART. 2.

L'articolo 80 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

- L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta ed una orale.

Per la prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti argomenti di carattere generale relativi ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici ed alla motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi d'istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non-meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative, è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto della prova scritta con quello della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

(E approvato).

ART. 3.

Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 81 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è inserito il comma seguente:

I vincitori del concorso, i quali, per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà, non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio può avvenire per una sola volta.

(E approvato).

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dai seguenti commi:

Gli allievi che siano rimasti assenti dal corso per più di novanta giorni o che non abbiano potuto sostenere gli esami per infermità o per altra causa indipendente dalla loro volontà sono rinviati a frequentare il corso successivo; la stessa disposizione si applica agli allievi che siano rimasti assenti per più di sessanta giorni e che ne facciano domanda. Il corso si può ripetere per una sola volta.

I posti da conferire in conformità al secondo comma dell'articolo 81 ed al precedente comma saranno portati in diminuzione a quelli da ricoprire con i concorsi successivi.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

Sono esclusi dal corso gli allievi che riportino punizione di rigore od altra più grave.

(*E approvato*).

ART. 5.

L'articolo 91 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Aver esercitato per almeno due anni, nel grado di brigadiere o nel grado di vicebrigadiere, attribuzioni specifiche di polizia o tecniche in incarichi determinati con decreto del Ministro è requisito necessario per l'ammissione all'avanzamento al grado di maresciallo di 3^a classe.

L'avanzamento al grado predetto ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.

(*E approvato*).

ART. 6.

Il primo comma dell'articolo 92 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3^a classe possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e dall'articolo 91 primo comma, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

(*E approvato*).

ART. 7.

L'articolo 93 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Il concorso per esame di merito consiste in due prove scritte ed una orale.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo.

(*E approvato*).

ART. 8.

L'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Il numero dei brigadieri da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 3^a classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 91.

Allo scrutinio sono ammessi, secondo l'ordine di ruolo, i brigadieri con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 75 e 91 primo comma, i quali, nel quadriennio che precede

la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla commissione di cui all'articolo 112 che, previa particolareggiata determinazione dei criteri di massima, compila la graduatoria di merito mediante l'attribuzione da parte di ogni componente, per ognuna delle seguenti categorie di titoli, di un punteggio contenuto entro il limite indicato a fianco delle categorie stesse:

1) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nel grado rivestito: punti 30;

2) qualità fisiche, morali e di carattere: punti 30;

3) cultura generale e professionale: punti 20;

4) qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito in relazione all'esercizio del comando effettivo di reparto ovvero allo svolgimento di attribuzioni specifiche d'istituto: punti 40;

5) benemerenzze di servizio e di guerra: punti 30.

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al centesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione per la formazione della graduatoria.

(È approvato).

ART. 9.

Dopo l'articolo 94 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 94-bis:

All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 3^a classe sono ammessi i brigadieri con almeno cinque anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75 ed all'articolo 91 - primo comma - i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 95 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 93 e 94 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 94-bis.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi per anzianità.

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 97 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

L'avanzamento al grado di maresciallo di 1^a classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso per esame di merito, per un terzo a scelta e per un terzo ad anzianità congiunta al merito.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento per metà al contingente destinato alla scelta e per il resto alla quota da riservare all'anzianità.

L'arrotondamento eventualmente necessario nelle operazioni di ripartizione dei posti disponibili o residuati viene operato per eccesso nella determinazione del contingente riservato all'esame di merito prima e di quello destinato alla scelta poi.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.

(È approvato).

ART. 12.

Il primo comma dell'articolo 98 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente comma:

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1^a classe possono partecipare i marescialli di 2^a classe con almeno tre anni di anzianità di grado in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali nel quadriennio che precede la data del bando non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « superiore alla media » e

nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

(*È approvato*).

ART. 13.

L'articolo 99 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

L'esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 1^a classe consiste in due prove scritte ed una orale e pratica.

La prima prova scritta verte su argomenti di carattere generale attinenti ai servizi di istituto.

Per la seconda prova scritta il candidato ha facoltà di scelta nell'ambito di una terna di temi concernenti i servizi di polizia attiva, i servizi tecnici e la motorizzazione.

La prova orale e pratica verte su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono chiedere con la domanda di ammissione al concorso di integrare la prova orale con un esame su materie, indicate nel bando di concorso, riguardanti i servizi di polizia scientifica, i servizi tecnici o la motorizzazione e di sostenere prove facoltative orali o pratiche fino ad un massimo di tre nelle materie che saranno del pari indicate nel bando di concorso.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno trenta cinquantesimi in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale e pratica è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a trenta cinquantesimi.

Ai candidati che superino le prove facoltative è attribuito un punteggio fino al massimo di un cinquantesimo per ciascuna prova e, comunque, non superiore complessivamente a due cinquantesimi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione con la indicazione dei voti riportati nelle prove scritte.

Si osservano, inoltre, le norme di cui all'articolo 80 comma quinto e decimo.

La graduatoria di merito viene formata sulla base del punteggio attribuito al candidato sommando il voto di media delle due prove scritte ed il voto della prova orale e pratica, eventualmente aumentato del voto conseguito nelle prove facoltative. A parità di voti ha precedenza il più anziano in ruolo.

(*È approvato*).

ART. 14.

L'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Il numero dei marescialli di 2^a classe da valutare per l'avanzamento, a scelta, al grado di maresciallo di 1^a classe è determinato in misura pari ad otto volte i posti riservati alla scelta ai sensi dell'articolo 97.

Allo scrutinio sono ammessi, seguendo l'ordine di ruolo, i marescialli di 2^a classe con almeno tre anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel biennio che precede la data dello scrutinio, non abbiano conseguito qualifiche inferiori a quella di « superiore alla media », e non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi terzo e quarto.

(*È approvato*).

ART. 15.

Dopo l'articolo 100 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è aggiunto il seguente articolo 100-bis:

All'avanzamento ad anzianità congiunta al merito al grado di maresciallo di 1^a classe sono ammessi i marescialli di 2^a classe con almeno quattro anni di anzianità di grado ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali, nel triennio che precede la data dello scrutinio non abbiano conseguito qualifica inferiore a quella di « nella media » e nel biennio anteriore alla data predetta non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio di idoneità è formulato dalla commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(*È approvato*).

ART. 16.

L'articolo 101 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti, approva le graduatorie di merito di cui agli articoli 98 e 100 e l'elenco degli idonei, secondo l'ordine di ruolo, alla promozione ad anzianità congiunta al merito di cui all'articolo 100-bis.

Le promozioni sono conferite nell'ordine di graduatoria.

I vincitori del concorso per esame di merito precedono in ruolo i promossi a scelta, i quali, a loro volta, precedono i promossi ad anzianità.

(*È approvato*).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

ART. 17.

L'articolo 113 della legge 3 aprile 1958, n. 460, è sostituito dal seguente:

Salvo quanto disposto dall'articolo 84 della presente legge, le commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominate di volta in volta con decreto del Ministro e sono costituite:

dal direttore della divisione Forze armate di polizia della direzione generale della pubblica sicurezza o da un funzionario della Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la direzione generale della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti tra le seguenti categorie:

funzionari dell'amministrazione civile dell'interno e dell'amministrazione della pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a direttore di sezione od a commissario capo di pubblica sicurezza;

ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Per le prove scritte, integrative e facoltative dei concorsi per esami di merito di cui agli articoli 80, 93 e 98 la commissione giudicatrice può essere integrata da esperti.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione civile o della pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di prima classe ed a commissario, od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a maggiore.

(È approvato).

ART. 18.

Negli articoli 79, 90 e 96 della legge 3 aprile 1958, n. 460, le parole « classifica non inferiore a buono con tre » sono sostituite dalle seguenti: « qualifica non inferiore a nella media ».

(È approvato).

TITOLO II.

Integrazione alla legge 26 luglio 1961, n. 709.

ART. 19.

L'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è sostituito dal seguente:

L'avanzamento al grado di appuntato ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammesse le guardie scelte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 che hanno conseguito nell'ultimo anno qualifica non inferiore a « nella media », non hanno riportato nei due anni precedenti lo scrutinio punizioni di rigore o altra più grave e non si trovano sottoposte ad esperimento.

Qualora alle guardie scelte non siano state attribuite le note di qualifica per uno o più anni, per assenza dal servizio dovuta a malattia dipendente da causa di servizio, si farà riferimento all'ultima qualifica attribuita.

La promozione è conferita con decreto ministeriale previo parere della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55.

(È approvato).

ART. 20.

Dopo l'articolo 52 della legge 26 luglio 1961, n. 709, è aggiunto il seguente articolo 52-bis:

L'avanzamento al grado di appuntato può avere luogo anche per merito straordinario nei confronti delle guardie e delle guardie scelte che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in attività attinenti ai loro compiti, conferendo particolare prestigio all'amministrazione della pubblica sicurezza.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del comandante del Corpo, nonché del questore o dei dirigenti gli uffici di pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di frontiera, ove si tratti di guardie o guardie scelte addette ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della commissione di avanzamento di cui all'articolo 55 della presente legge, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al precedente articolo, per le guardie si prescinde dal requisito del possesso della qualifica di guardia scelta.

(È approvato).

TITOLO III.

Disposizioni transitorie.

ART. 21.

Al primo corso allievi sottufficiali che avrà luogo dopo la data di entrata in vigore della presente legge potranno essere ammessi anche i militari di pubblica sicurezza che siano venuti a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 3 e 4 successivamente alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Per i militari di cui al precedente comma l'ammissione al corso allievi sottufficiali è subordinata alla condizione che essi non abbiano riportato punizione di rigore od altra più grave e siano fisicamente idonei.

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pennacchini: Estensione ai sanitari degli Istituti per la infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo (1989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1989, d'iniziativa del deputato Pennacchini, concernente l'estensione ai sanitari degli Istituti per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo.

Ricordo alla Commissione che il provvedimento, già esaminato in sede referente, è iscritto per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa. Il relatore, onorevole Cattaneo Petrini Giannina, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho già avuto l'onore di illustrare davanti a questa stessa nostra Commissione, il provvedimento in sede referente. È bene chiarire subito che la proposta di legge in esame, più che un temperamento della particolare severità del testo unico del 1934 o una rivendicazione economica da parte della categoria, deve essere intesa come un adeguamento dei sanitari interessati alla legge istitutiva degli Istituti provinciali di assistenza all'infanzia (I.P. P.A.I.). Non si tratta, a mio avviso, dell'assimiliazione della posizione di questi sanitari a quella degli ufficiali sanitari o dei lavoratori

provinciali, perché diverse sono le modalità di assunzione e di inserimento nelle piante organiche degli enti locali di questi sanitari. Per le province che hanno adempiuto in proprio all'obbligo dell'istituzione dei servizi di assistenza all'infanzia « cosiddetta illegittima », i sanitari sono inseriti (per lo più nelle più grandi sedi) a livello di capi servizio, con un regolamento speciale, identico a quello del personale amministrativo di grado corrispondente; mentre nelle province di minore entità di popolazione anagrafica essi sono inseriti per lo più a livello di capo-divisione. La situazione è diversa agli effetti del collocamento a riposo, del grado e dell'entità economica del pensionamento.

Ricorderò ora che, in base alla legge istitutiva dell'8 giugno 1942, n. 826, i brefotrofi ed in genere tutti gli istituti pubblici e privati che sotto qualsiasi denominazione e in qualsiasi forma provvedono, in modo principale, all'assistenza dei fanciulli di cui all'articolo 4, sono sottoposti alle prescrizioni del testo unico n. 2316 e n. 718, che prevede la stabilità e lo stato giuridico particolare dei sanitari ad essi addetti.

L'articolo 6-bis, della legge n. 826 già citata, specifica che la direzione dei servizi tecnico-sanitari ed assistenziali nei brefotrofi e nelle case di recezione deve essere affidata ad un medico specializzato in pediatria o in puericoltura (non ad un qualsiasi medico, quindi) il quale è direttamente responsabile dei servizi di fronte all'amministrazione, così come è direttamente responsabile il primario di un ospedale dell'operato degli aiuti, assistenti e dell'organizzazione dei servizi; altrettanto non si può forse dire per altre categorie di sanitari dipendenti da altri enti locali e dal Ministero della sanità, per i quali la responsabilità non è collegata direttamente con l'amministrazione dell'ente locale, bensì con l'ufficio sanitario provinciale.

All'articolo 9 del Regolamento per la esecuzione della legge n. 798 è detto che brefotrofi ed istituti congeneri devono essere provvisti di tutti i mezzi e presidi moderni per la diagnosi della sifilide e delle altre principali malattie infettive e contagiose, e disporre, oltreché dei locali per infermeria comune, anche di speciali reparti di contumacia e di isolamento. Da questi riferimenti risulta evidente il carattere eminentemente sanitario delle istituzioni ove prestano servizio i sanitari di cui alla proposta di legge; e per questi motivi dovremmo dare parere favorevole alla proposta di legge.

Ritengo però doveroso chiarire che sarebbe necessaria una variazione nel titolo: infatti, mentre nel titolo attualmente proposto, si parla genericamente di «...Istituti per l'infanzia...», nel testo dell'articolo unico viene specificato che si tratta di «Istituti provinciali per l'infanzia»: tuttavia direi che né l'una né l'altra delle due dizioni sono esattamente rispondenti al fine istitutivo ed al testo unico delle leggi sanitarie.

La legge istitutiva, infatti, autorizzava le province ad esimersi dall'obbligo della gestione diretta degli Istituti provinciali per l'infanzia, affidandone la gestione a consigli di amministrazione nominati dal consiglio provinciale e che sono direttamente responsabili della gestione dell'Istituto il cui personale non è inserito nei ruoli organici della provincia.

Pertanto, nel titolo, accanto agli «Istituti provinciali per l'infanzia» dovremmo anche dare un cenno a questi Istituti assimilati, soprattutto per evitare equivoci, altrimenti verrebbe a determinarsi una situazione in forza della quale sanitari che svolgono identica attività di assistenza all'infanzia su base provinciale non hanno diritto ai benefici di cui all'articolo unico della proposta di legge. Occorre pertanto, in detto articolo unico, specificare che della legge debbono beneficiare non soltanto i sanitari degli Istituti direttamente gestiti dalla provincia come tale, ma anche quelli dei brefotrofi gestiti da consigli di amministrazione nominati e delegati dalla provincia nonché di istituzioni ad essi assimilati nella legge istitutiva. Proporrei pertanto che il titolo della proposta di legge Pennacchini fosse così modificato: «Estensione ai sanitari degli Istituti per l'infanzia provinciali e congeneri delle disposizioni della legge 24 luglio 1953, n. 596, sul collocamento a riposo».

Inoltre proporrei, come secondo emendamento, di aggiungere, al termine dell'articolo unico, le seguenti parole: «...e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli I.P.P.A.I. ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie», oppure di aggiungere le parole: «...e degli Istituti congeneri». È questa una precisazione che, inserita nella legge, potrà evitare errate interpretazioni e chiarirà definitivamente che i sanitari addetti all'assistenza e cura negli I.P.P.A.I. sono parificati ai sanitari ospedalieri a tutti gli effetti. Tale parificazione è da tener presente anche agli effetti di una revisione del Regolamento degli enti locali e del particolare trattamento economico, vedi quota di sti-

pendio pensionabile. È questa una precisazione necessaria dal punto di vista generale, anche se non contemplata in questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DAL CANTON MARIA PIA. Mi associo alla proposta del relatore che ritengo estremamente giusta.

BORSARI. Ritengo sia giusto accettare l'emendamento proposto dal relatore all'articolo unico nella seconda formulazione.

FERRARI VIRGILIO. Mi associo.

GREPPI. Mi associo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa e si dichiara favorevole all'emendamento aggiuntivo nella forma più ampia, perché specifica chi avrà il diritto di essere equiparato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli Istituti provinciali per l'infanzia.

L'onorevole relatore propone il seguente emendamento aggiuntivo: aggiungere al termine dell'articolo unico le seguenti parole: «e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge istitutiva degli I.P.P.A.I. ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie»; oppure in un emendamento aggiuntivo del seguente tenore: aggiungere al termine dell'articolo unico le parole: «e degli istituti congeneri».

Pongo in votazione il primo emendamento aggiuntivo all'articolo unico proposto dal relatore ed accolto dal Governo nella sua formulazione più estesa.

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

«Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli Istituti provinciali per l'infanzia e degli Istituti ad essi assimilati ai sensi della legge istitutiva degli I.P.P.A.I. ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie».

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

Per quanto riguarda l'emendamento testé citato debbo osservare che non mi sembra opportuno inserire nel titolo della proposta di legge il termine « congeneri », troppo vago e nello stesso tempo ampio, perché la dizione più estesa dell'emendamento aggiuntivo all'articolo unico che il relatore ci propone è chiara già di per sé.

CATTANEO PETRINI GIANNINA, *Relatore*. Accetto l'osservazione del Presidente e ritiro l'emendamento al titolo della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore ed avverto che, trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

« Norme sull'ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (1498-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Norme integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961,

n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2288):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

PENNACCHINI: « Estensione ai sanitari degli istituti provinciali per l'infanzia delle disposizioni della legge 24 luglio 1954, n. 596, sul collocamento a riposo » (1989):

Presenti votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Amodio, Borsari, Botta, Calabrò, Carli Miotti Amalia, Cassiani, Cattaneo Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, Di Giannantonio, Dossetti, Fasoli, Ferrari Virgilio, Gagliardi, Greppi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Rampa, Russo Spina, Sangalli, Scalfaro, Servadei, Simonacci, Vestri, Viviani Luciana e Zincone.

La seduta termina alle 10,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI